

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs.4/2008, relativa alla “*2a variante Piano degli Insediamenti Produttivi – Comparto C11 Fase 1 – Zona D1E – Pievesestina*”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 18.02.2008 (agli atti con prot. n. 16935 del 19.02.2008);

Vista la documentazione tecnica relativa alla suddetta variante, con particolare riferimento all’elaborato n. 8 “Verifica di Assoggettabilità”;

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Constatato che:

- per il Piano Particolareggiato in oggetto era già stata approvata una prima variante con deliberazione del C.C. n. 257 del 02.12.2002;
- che a seguito di problematiche relative alla diversa tempistica di realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto in oggetto e di quello adiacente, il Comune ha provveduto ad elaborare la presente variante che configura diversamente il tracciato delle reti principali (fognatura nera, gas, acqua potabile, predisposizione reti telematiche) al fine di accelerare e rendere indipendente l’attuazione del comparto in esame da quello limitrofo.

Preso atto, dalla documentazione tecnico-illustrativa trasmessa, degli elementi di variante che, in particolare, riguardano:

1. nuovo tracciato di collegamento alle reti dei sottoservizi (fognatura nera, gas, acqua potabile, predisposizione reti telematiche), sviluppato, esternamente al comparto, su

via Diegaro Pievesestina, per una lunghezza di circa 1.500 m. fino alla rotonda Saragat: esso è suddiviso in due tratti A e B, la cui realizzazione è posta in carico rispettivamente ai soggetti privati e al Comune.

2. introduzione delle misure di mantenimento degli indici di trasformazione ad invarianza idraulica;
3. modeste correzioni dei valori delle superfici del comparto (parcheggi, verde, viabilità), senza modifica del perimetro del PIP, della ST, degli indici di edificabilità e dei restanti indici e parametri e schema di impianto urbanistico.
4. conseguente adeguamento dello schema di convenzione.

Considerato che la presente variante al piano ha già ottenuto i pareri previsti per la fase attuativa degli strumenti urbanistici (allegati in copia alla documentazione trasmessa), tra i quali in particolare si citano:

- parere ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della L.R. 64/74 e dell'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03, da parte dell'Amministrazione Provinciale, con prot. n. 14523 del 12.02.2008;
- parere integrato dell'AUSL di Cesena e dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (Prot. NIP – (E) n. 485/2007 del 7/12/2007.
- parere del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, che si esprime favorevolmente con prescrizioni (prot. n. 30.11.2007);
- parere del soggetto gestore per gli interventi di realizzazione della rete acqua, gas e fognatura, che si esprime favorevolmente con prescrizioni (prot. n. 30.11.2007);
- parere del Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade Cesena dell'Amministrazione Provinciale di Forlì Cesena (prot. prov.le n. 103479/07);

Dato atto che:

- a seguito della richiesta comunale di verifica di assoggettabilità, il Comune ha trasmesso copia degli elaborati progettuali maggiormente rappresentativi della variante ai fini della verifica degli impatti significativi sull'ambiente ed un rapporto preliminare (elaborato n. 8) con specifico riferimento all'Allegato I del suddetto D.lgs. 152/2006;
- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:
  - AUSL di Cesena congiuntamente all'ARPA;
  - Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno espresso loro parere favorevole sulla variante in oggetto, escludendo la necessità di procedere a VAS; in particolare i pareri espressi sono così sintetizzati:

- parere AUSL-ARPA (prot. NIP – (E) n. 98/2008) pervenuto in data 31.03.2008 (prot. prov.le n. 32581 del 01.04.2008): prescrive di dimensionare le reti dei sottoservizi principali, dal comparto in questione fino alla rotonda Saragat, in misura sufficiente a consentire l'allaccio degli edifici presenti lungo il suo percorso, nonché quello delle future previsioni gravitanti su tali infrastrutture. Inoltre viene richiamata la necessità di adottare misure cautelative di rispetto delle acque di falda, sia nella fase di cantiere che in quella delle attività, entro il limite di rispetto del pozzo di presa dell'acquedotto.

Viene infine segnalata la necessità di garantire una migliore sostenibilità dell'insediamento attraverso la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia ricadenti su strade e parcheggi pubblici, in considerazione della DGR 14/02/2005, n. 286.

- Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone (Prot. Gen. 1966/Z1) pervenuto in data 18.03.2008 (prot. prov.le n. 27422 del 18.03.2008): valuta positivamente la realizzazione della nuova linea di fognatura nera che consentirà di allacciare al depuratore numerosi scarichi di reflue domestiche attualmente afferenti al canale consorziale “Fossalta del Dismano”. Nel parere si confermano, inoltre, tutte le prescrizioni già rilasciate al Comune con prot. n. 9639/A10 del 30.11.2007;

Considerato che la “verifica di assoggettabilità” sia da riferirsi ai soli elementi di variazione dello strumento attuativo già approvato, consistenti nel nuovo tracciato delle reti lungo la via Diegaro-Pievesestina fino alla rotonda Saragat e all’introduzione delle misure di mantenimento degli indici di trasformazione ad invarianza idraulica, mentre sono da ritenersi trascurabili le minime modifiche apportate all’assetto urbanistico del comparto in quanto riferibili a migliori aggiustamenti del disegno di dettaglio;

Ritenuto di dover specificare che:

- a) l’adempimento di prevedere la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia su strade e parcheggi pubblici, espresso dal parere di AUSL-ARPA con riferimento alla delibera DGR 14/02/2005 n. 286, poiché esula dagli specifici contenuti della variante al piano ed in quanto riferito a strade e parcheggi pubblici aperti alla generale utenza del comparto, non risulta d’obbligo nel caso di specie. Posto che l’obbligatorietà di tale adempimento sussiste in ragione di specifiche procedure autorizzative cui sono sottoposte le diverse infrastrutture, nonché in ragione della specificità delle attività svolte nelle diverse aree pertinenziali (punti 7 e 8 della suddetta deliberazione regionale), ritenuto comunque condivisibile l’obiettivo di miglioramento di sostenibilità proposto, quanto indicato dal suddetto parere si interpreta come raccomandazione rispetto alla quale andrà verificata dal Comune la fattibilità tecnico-economica dell’intervento.
- b) si riscontra una incoerenza nel disegno della linea di massimo ingombro degli edifici (uguale a quella della 1° variante) riportata sulla parte sud –ovest del comparto (Lotto 1 area SACIM), che dovrà presumibilmente essere ricondotta a quella definita dall’area impermeabile risultante dall’applicazione delle misure di mantenimento degli indici di invarianza idraulica.

Visto lo specifico elaborato di *Verifica di Assoggettabilità* trasmesso dal Comune, in cui la verifica degli effetti è svolta con riferimento ai criteri di cui all’Allegato I del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e con il quale si individuano possibili impatti sostanzialmente legati alla fase di cantiere, quindi temporanei e reversibili;

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni relative ai punti dell’elaborato suddetto in relazione all’entità e alle positive finalità dell’intervento;

Dato atto, infine, che:

- con nota prot. prov.le 37243 del 09.04.2008, inviata via fax al Comune, ai sensi del 4° comma dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sentita l’autorità procedente in merito agli esiti della presente procedura;
- con successiva nota (prot. com.le n. 206/2008), anticipata via fax in data medesima ed acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 37816 del 10.04.2008, il Comune ha provveduto a chiarire l’incongruenza sollevata al soprastante punto b), spiegando che la linea di massimo ingombro degli edifici, rilevata sulla parte del lotto SACIM, indica i

massimi margini di edificazione all'interno dei quali consentire, previo parere dell'autorità competente (Consorzio di Bonifica) in caso di modifiche, flessibilità nella localizzazione delle aree destinate all'invarianza idraulica e nelle sue modalità di attuazione, elasticità prevista anche in sede normativa del piano.

Considerato a tal proposito che:

- la normativa del PRG, all'allegato A4 "Pregresso PRG 85", non definisce per il comparto in oggetto un rapporto tra superficie permeabile e superficie impermeabile, rimandando alle indicazioni dell'art. 9 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, l'applicazione delle misure atte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche;
- che il suddetto Piano Stralcio ammette la possibilità di conseguire i medesimi risultati di laminazione delle piene anche attraverso l'adozione di sistemi diversi, come proposto dal Comune nel caso in esame e, sempre previo parere dell'autorità competente;

Si reputa opportuno, nell'ottica di una più elevata qualità ambientale complessiva, anche ai fini di equilibrare la parte nord del comparto C11, già disegnata, che la progettazione esecutiva del lotto 1 debba conseguire un rapporto tra superfici permeabili e impermeabili non significativamente distante (in termini quantitativi) da quello proposto con la presente variante. Tale considerazione supera la specificazione di cui al punto b) soprastante.

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che la *"2ª variante Piano degli Insediamenti Produttivi – Comparto C11 Fase 1 – Zona D1E – Pievesestina"*, del Comune di Cesena, possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le modifiche proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente, ma apportano miglioramenti alla sostenibilità della complessiva configurazione del comparto e del sistema insediativo circostante;

Riepilogate le indicazioni sopra espresse, per cui:

- 1 - andrà verificata dal Comune la fattibilità tecnico-economica dell'intervento relativo alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia su strade e parcheggi pubblici.
- 2 – si ritiene opportuno che la progettazione esecutiva del lotto 1 consegua un rapporto tra superfici permeabili e impermeabili non significativamente distante (in termini quantitativi) da quello proposto con la presente variante;

Tutto ciò considerato

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

**DELIBERA**

1. richiamato quanto indicato soprastanti punti 1 e 2 della parte narrativa, di escludere la variante al piano particolareggiato in oggetto dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesena.